

## La ricostruzione post terremoto di Ischia apre al condono dell'abusivismo edilizio

*Anna Savarese, Architetto di Legambiente Campania*



Il Governo il 27 settembre nel cosiddetto “Decreto Genova”, promulgato per porre in essere le iniziative di messa in sicurezza e ricostruzione di Genova, a seguito del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto, interviene anche su altre emergenze, tra cui il

sisma del 2016 del centro Italia e quello di Ischia del 2017. Alla ricostruzione di Ischia, è dedicato il CAPO III Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Il Decreto affida la gestione della ricostruzione ad un Commissario, già nominato nella figura dell'ex Prefetto di Caserta Carlo Schilardi, con poteri straordinari nell'organizzazione delle attività di messa in sicurezza e riqualificazione del territorio, potendo spaziare, con l'ausilio di un'Unità tecnica, variamente rinforzata da esperti da lui individuati per specifiche problematiche, dal campo edilizio a quello della pianificazione, comprendendo addirittura la definitiva verifica delle pratiche di condono relative ai tre condoni, del 1985, 1994, 2003, tutte da evadere con riferimenti ai dettami di cui al primo condono, quello della L. 47/1985, promulgata quando non vigevano prescrizioni di carattere paesaggistico ed ambientale introdotte negli anni successivi.

È quest'ultimo aspetto che desta grossi dubbi, addirittura di incostituzionalità (per la retroattività della norma, per la discrezionalità di applicare il decreto solo in tre comuni d'Italia, perché in contrasto con norme di tutela nazionali, ecc.), e decise proteste nel mondo ambientalista, in primis di Legambiente che ha consegnato le sue osservazioni nell'audizione alla Camera del 9 ottobre davanti alle Commissioni Ambiente e Territorio e Trasporti. Alcuni articoli, massime il 23 e il 25, previsti dal Decreto preoccupano fortemente per lo scenario che vanno ad aprire in un territorio delicatissimo come quello di Ischia, fin dall'antichità caratterizzata da un forte rischio sismico, gravemente segnata in epoca recente dal terribile terremoto del 1883 che provocò oltre 2000 morti, tra cui i genitori e la sorella di Benedetto Croce che, unico della famiglia in vacanza a salvarsi, scrisse pagine toccanti sul suo “rimorso di essersi salvato”. Fortunatamente meno grave per forza tellurica, il sisma del 21 agosto 2017 ancora una volta ci ha ridestato l'angoscia delle vittime e dei feriti sotto il crollo di edifici. Miracolosamente alle 2 vittime e ai 42 feriti non si sono aggiunti i tre fratellini estratti dalle macerie dopo ore estenuanti di lavoro dei soccorritori e grazie al coraggio del più grande, Ciro, che ha protetto il neonato Mattias di appena 7 mesi. La corta memoria dei rischi corsi appena un anno fa, si associa a quella per i quattro morti della frana del

2006 ai Pilastrini di Barano d'Ischia, dove si salvarono "per miracolo" gli altri due membri della famiglia, tra cui una bambina di tre anni. Infatti, oltre al rischio sismico, a rendere vulnerabile Ischia c'è anche il rischio idrogeologico, come evidenziano le carte del rischio idrogeologico con 1.200 persone residenti in aree ad elevata pericolosità.

Per queste ragioni quanto si trova all'articolo 25 del Decreto appare di una gravità inaudita. Si prevede infatti per gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma di concludere i procedimenti di condono ancora pendenti facendo riferimento alle sole disposizioni del primo condono edilizio, ossia la Legge 47/1985. Come è noto, i condoni edilizi sono stati tre nel nostro Paese, e nelle due successive sanatorie sono stati individuati con maggiore chiarezza i vincoli, in particolare idrogeologici e paesaggistici, da considerare per l'analisi della domanda di sanatoria e gli ambiti da escludere in ogni caso. Non solo, ma in questi decenni sono diverse le normative di tutela introdotte nel nostro Paese e le sentenze della magistratura rispetto all'iter di valutazione della doppia conformità, urbanistica e paesaggistica, nell'ambito dell'istanza di sanatoria.

Altrettanto grave è l'articolo 23, che regola gli interventi di immediata esecuzione, operi di fatto una pericolosa distinzione "tra interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione", per cui non è possibile accedere al contributo, e gli abusi parziali a cui non si fa cenno. Tale interpretazione è suffragata dal comma 2 dell'art. 23 in cui viene esplicitamente previsto che i progetti di riparazione possono riguardare le singole unità immobiliari e non l'intera unità edilizia. Il tecnico può insomma limitarsi ad asseverare solo la parte interessata dal danno, ma data la frequente stratificazione degli abusi, si rischia di aggravare la situazione con interventi di ripristino su parti dell'edificio con un quadro statico già eventualmente a rischio. Inoltre, il tecnico incaricato si assume la responsabilità delle dichiarazioni ma non viene richiesto né a lui, né ai soggetti che lo hanno incaricato di segnalare eventuali richieste di condono che interessano l'edificio. Infatti, nell'articolo, per dare avvio agli interventi di immediata esecuzione vengono escluse solo le costruzioni per le quali sono già state emesse ordinanze di demolizione e non per le quali sono state richieste sanatorie.

Questa scelta sono gravissime e inaccettabili per diverse ragioni.

In primo luogo, perché dando la possibilità di sanare edifici posti in aree pericolose, che mettono a rischio la vita delle persone oltre che per il loro valore ambientale, e che per queste ragioni sono state oggetto di tutela, viene premiata l'illegalità, ancora una volta, condonando edifici che sono da decenni abusivi e che beneficerebbero di un nuovo condono edilizio che a questo punto potrebbe essere richiesto da altre aree del Paese.

In secondo luogo, questa scelta crea pericoli per le persone e l'ambiente a Ischia. Gli edifici che verrebbero sanati sono stati costruiti in aree a rischio frana e sismico in un'isola che ha visto dal terribile terremoto del 1883 a quello del 2017 ripetersi un numero infinito di tragedie dovute proprio alla pericolosità degli edifici, per come e dove sono stati costruiti. Oggi abbiamo tutte le informazioni sui rischi del territorio di Ischia e la responsabilità di impedire che le vite delle persone siano messe in pericolo.

Infine, per una ragione di ingiustizia economica e sociale. Questi edifici sono stati costruiti abusivamente e sono ancora oggi abusivi, e non solo verrebbero sanati, ma riceverebbero fino al 100% del contributo per la ricostruzione. In questo modo si premia chi non dovrebbe beneficiare di risorse pubbliche, sottraendole ad altre allocazioni più urgenti e utili, e oltretutto per interventi che non potranno mai rendere sicuri edifici costruiti in aree così pericolose da un punto di vista del rischio frane e sismico.